



**INFORMATIVA AL PUBBLICO  
AI SENSI DELLA CIRCOLARE  
BANCA D'ITALIA N.285/2013**

**Titolo III, Capitolo 1, Sezione II  
Titolo III, Capitolo 2  
Titolo IV, Capitolo 2, Sezione VI**

# Informazioni di cui al Titolo III, Capitolo 1, Sezione II della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni

## Premessa

La presente informativa risponde alle esigenze dei gruppi di SIM di adempiere agli obblighi di trasparenza nei confronti del pubblico in materia di adeguatezza patrimoniale degli intermediari, esposizione ai rischi e caratteristiche generali dei sistemi di gestione e controllo degli stessi, così come previsto dal cosiddetto “Terzo pilastro” della disciplina di vigilanza prudenziale per i gruppi di SIM.

La regolamentazione prudenziale, definita dalla Banca d'Italia con Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, si basa su tre “Pilastrini”. La disciplina è ispirata al principio di proporzionalità, secondo cui gli adempimenti richiesti agli intermediari sono per l'appunto proporzionati alle dimensioni degli stessi, alle caratteristiche operative e alla rilevanza dei rischi che vanno ad assumere.

Il Primo Pilastro prevede requisiti patrimoniali specifici per fronteggiare i rischi tipici dell'attività finanziaria (di credito, di mercato e operativo), per i quali sono previste metodologie alternative di calcolo caratterizzate da diversi livelli di complessità di misurazione e di controllo.

Il Secondo Pilastro richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica consolidata (ICAAP – *Internal Capital Adequacy Assessment Process*), di formalizzarli in un apposito documento, il “Resoconto ICAAP”, nonché di effettuare in autonomia un'accurata identificazione dei rischi ai quali sono esposti gli intermediari facenti parte del consolidamento in relazione alla propria operatività e ai mercati di riferimento, considerando altresì rischi ulteriori rispetto a quelli del Primo Pilastro e precisamente (in quanto applicabili al gruppo Kairos):

- rischio strategico;
- rischio di reputazione;
- rischio di concentrazione;
- rischio di controparte;
- rischio paese;
- rischio di trasferimento;
- rischio base;
- rischio residuo;
- rischi derivanti da cartolarizzazioni;
- rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione.

È rimesso all'Autorità di Vigilanza il compito di verificare l'affidabilità e la coerenza dei relativi risultati e di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive.

In riferimento agli obblighi di informativa sopra citati, sono previste informazioni, di carattere qualitativo e quantitativo, da mettere a disposizione del pubblico attraverso la loro pubblicazione sul sito internet dell'intermediario. In tal modo si favorisce non solo la trasparenza, ma anche la comparabilità dei dati.

Il presente documento è redatto a livello consolidato.

I dati esposti nelle sezioni dedicate all'informativa quantitativa sono espressi in euro.

## Contenuti dell'informativa

Sono indicate la denominazione dell'intermediario e la composizione del gruppo di Società cui si applicano gli obblighi di informativa, esplicitando le differenze nelle aree di consolidamento rilevanti per fini prudenziali e di bilancio.

Si rappresenta una breve informativa sulle principali caratteristiche degli elementi patrimoniali e si rende noto l'ammontare del capitale interno complessivo.

Per ciascuna categoria di rischio si descrivono obiettivi e politiche di gestione del rischio, soffermandosi, in particolare:

- a) sulle strategie e sui processi per la gestione di tali rischi;
- b) sulla struttura e sull'organizzazione della pertinente funzione di gestione del rischio o di altri sistemi a tal fine rilevanti;
- c) sull'ambito di applicazione e sulla natura dei sistemi di misurazione e di reporting del rischio;
- d) sulle politiche di copertura e di attenuazione del rischio, sulle strategie e sui processi per la verifica continuativa della loro efficacia.

## Requisito informativo generale

### Informativa qualitativa

Kairos Investment Management S.p.A. (di seguito anche "KIMSpA") è la capogruppo del gruppo Kairos (il "Gruppo"). Essa, nel perseguire la strategia di gruppo, si caratterizza per un'assunzione dei rischi improntata alla prudenza e alla consapevole gestione degli stessi.

Nei processi decisionali di natura strategica e gestionale, importanza fondamentale riveste il livello di patrimonializzazione; ciò nella consapevolezza che una dotazione patrimoniale adeguata permette di espandere l'operatività, di essere flessibili rispetto alle contingenze di mercato, di guardare con sufficiente tranquillità alle sfide future e di fronteggiare le fasi di stasi economica.

La dotazione patrimoniale viene mantenuta, rispetto al profilo dei rischi assunti e assumibili, su dimensioni congrue e comunque poste al di sopra dei requisiti regolamentari tempo per tempo previsti.

L'elevata qualità del patrimonio di vigilanza, costituito esclusivamente da strumenti riconducibili al patrimonio di base (capitale, riserve, utili accantonati e di periodo), è riconosciuta oggettivamente eccellente dal mercato e dalla normativa vigente.

L'attività di individuazione e valutazione dell'esposizione del Gruppo ai rischi elencati del Primo e del Secondo Pilastro è effettuata dal consigliere all'uopo delegato, con il supporto delle Funzioni aziendali di controllo.

Allo scopo di formalizzare tale processo, si è provveduto a predisporre - per ciascuno dei rischi ritenuti rilevanti - una scheda di dettaglio in cui risulta contenuta:

- la definizione del rischio in oggetto;
- la valutazione qualitativa in merito alla fonte di generazione del rischio e alla rilevanza dell'esposizione allo stesso per il Gruppo;
- l'indicazione delle metodologie di misurazione applicate;
- l'analisi dei presidi organizzativi e di controllo in essere.

Con riferimento all'individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione, sono considerati rilevanti, per il Gruppo, in relazione alle proprie caratteristiche operative ed organizzative, i seguenti rischi:


- di credito,
- operativo,
- strategico,
- reputazionale,
- paese.

Non sono considerati (in tutto o in parte) rilevanti sulla base dell'operatività delle società del Gruppo di SIM i seguenti rischi:

- per il **rischio di concentrazione**, pur non essendo tenuta al calcolo di requisiti per i Grandi Rischi, stante i tipi di business ascrivibili alle varie componenti del Gruppo<sup>1</sup>, le esposizioni creditizie presenti in bilancio non hanno natura tipica di finanziamento; dal che se ne desume che queste non abbiano, in ogni caso, natura tale da ricadere nelle fattispecie previste per il calcolo dei Grandi Rischi;
- le Società del Gruppo non sono esposte al **rischio di controparte**, atteso che pongono in essere transazioni del tipo “consegna contro pagamento” e non detengono posizioni in strumenti derivati;
- KIMSpA è solo marginalmente esposta al **rischio paese**, atteso che la controllata estera Kairos Asset Management S.A. (“KAM SA”), costituita in Svizzera, è domiciliata in un Paese che non presenta, anche in chiave prospettica, profili di rischio macroeconomico rilevante; per quanto riguarda la controllata estera Kairos Investment Management Limited (“KIM Ltd”), essa è domiciliata in UK: la potenziale uscita del Paese dall'Europa a seguito dei risultati del referendum del 23 giugno p.v. (“BREXIT”) potrebbe avere ripercussioni sia economiche che regolamentari: tuttavia, in considerazione del fatto che è sostanzialmente impossibile determinare sia gli effetti economici (positivi o negativi), sia la loro magnitudine, non si ritiene che ciò debba tradursi in un add-on; si è invece preferito stressare ulteriormente la patrimonializzazione del Gruppo al fine di poter comunque tenere in considerazione anche impatti derivanti da rischi non quantificabili;
- le Società del Gruppo non sono esposte al **rischio di trasferimento**, visto che i soggetti verso cui è esposta per il rischio di credito sono principalmente istituti bancari;
- le Società del Gruppo non sono esposte al **rischio base**, non avendo in essere posizioni in proprio che possano causare perdite a seguito di variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto;
- data la composizione delle poste attive e passive della situazione patrimoniale, KIMSpA presenta un'esposizione poco rilevante<sup>2</sup> al **rischio di tasso di interesse**;
- in relazione alla natura delle controparti ed allo scarso ammontare delle posizioni creditizie vantate dalla KIMSpA, la stessa non adotta tecniche di mitigazione del rischio: pertanto non si manifesta il **rischio residuo** derivante dalla ridotta efficacia delle tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito;
- la KIMSpA non ha posto in essere alcuna operazione di **cartolarizzazione**: ne consegue che detta tipologia di rischio non si manifesta.

## Ambito di applicazione

KIMSpA è la Capogruppo del Gruppo, iscritta all'Albo dei Gruppi di SIM tenuto da Banca d'Italia, ed esercita direzione e controllo sulle Società facenti parte del Gruppo.



<sup>1</sup> Gestioni patrimoniali in forma individuale e collettiva, consulenza in ambito finanziario, negoziazione, ricezione e trasmissione ordini

<sup>2</sup> Cautelativamente, si è deciso in ogni caso di computare un add-on per la copertura aggiuntiva su questo rischio

## Composizione del capitale interno

Il capitale interno è determinato attraverso la quantificazione del capitale interno relativo a tutti i singoli rischi individuati dalla KIMSpA come rilevanti.

Il capitale interno complessivo è stato calcolato secondo il c.d. "Approccio a blocchi (Building-Block Approach)", che somma ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi di Primo Pilastro, l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti (Secondo Pilastro), tenuto conto anche di esigenze di capitale dovute a considerazioni di carattere strategico. Tale approccio è un'ipotesi semplificatrice prudenziale, in quanto non tiene conto della correlazione tra i rischi e del conseguente eventuale beneficio derivante dalla diversificazione.

Il capitale interno complessivo è stato misurato sia su base consuntiva, con riferimento alla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015, che su base prospettica, con riferimento alla situazione stimata a fine anno 2016.

REQUISITI PATRIMONIALI I pilastro	Capitale interno complessivo 2015			Capitale interno complessivo 2016			Capitale interno - Stress Test 2015			Capitale interno - Stress Test 2016						
	IMPORTO	Capitale interno limite	IMPORTO CIC	FABBISOGNO (-)	IMPORTO	Capitale interno previsto	IMPORTO CIC	FABBISOGNO (-)	IMPORTO	Capitale interno previsto	IMPORTO CIC	FABBISOGNO (-)				
Requisito rischio di credito	5.428.061	17.977.189		12.549.128	3.493.737	16.649.172		13.155.435	7.037.108	17.977.189		10.940.081	4.692.672	16.649.172		11.956.500
Requisito rischio generico e specifico per titoli di debito																
Requisito rischio generico e specifico per titoli di capitale																
Requisito per parti di o.i.c.r.																
Requisito per rischio di cambio	227.743	946.168		718.425	127.490	876.272		748.782	262.352	946.168		683.816	175.193	876.272		701.080
Requisito per rischio di regolamento																
Requisito per rischio di controparte																
Requisito aggiuntivo per rischio di concentrazione																
Requisito per rischio sulle posizioni in merci																
Rischio operativo																
Opzioni																
Requisito totale I pilastro	10.773.679		+18.923.357	8.149.678	10.533.068		+17.525.444	6.992.376	12.389.731		+18.923.357	6.533.626	12.113.028		+17.525.444	5.412.416
Rischio tasso	108.342				22.072				108.342				108.342			
Requisito totale (I + II pilastro)	10.882.021			10.882.021	10.555.140			10.555.140	12.498.072				12.221.370			
Requisito per altri rischi (25% Costi Operativi Fissi)	+10.773.679	+18.923.357	+18.923.357	+8.041.336	+10.533.068	+17.525.444	+17.525.444	+6.970.304	+12.389.731	+18.923.357	+17.525.444	+6.425.285	+12.113.028	+17.525.444	+17.525.444	+5.304.074

2015		2016		2015 Stressato		2016 Stressato	
Patrimonio di vigilanza	18.923.357	Patrimonio di vigilanza	17.525.444	Patrimonio di vigilanza	18.923.357	Patrimonio di vigilanza	17.525.444
Limite % fissato dal CdA	100%	Limite % fissato dal CdA	100%	Limite % fissato dal CdA	100%	Limite % fissato dal CdA	100%
Copertura requisiti	18.923.357	Copertura requisiti	17.525.444	Copertura requisiti	18.923.357	Copertura requisiti	17.525.444

KIMSpA determina il capitale interno assorbito dai rischi rilevanti misurabili secondo il seguente schema:

Tipologia Rischio	Metodologia
Credito	Standardizzata
Cambio	Standardizzata

Non si è ritenuto di calcolare un requisito patrimoniale a fronte dei rischi di tasso di interesse, di concentrazione e di liquidità in considerazione della scarsa rilevanza a dette fattispecie di rischio. Similmente, non si è ritenuto di allocare capitale interno a fronte dei rischi strategico e reputazionale.

Al 31 dicembre 2015 (a seguito della distribuzione di utili e riserve disponibili deliberata dall'Assemblea dei Soci il 18 marzo 2016) i fondi propri della KIMSpA ammontavano ad € 18.923.357, con un coefficiente di capitale totale del 14,05%, ben superiore al requisito minimo del 9,4% indicato da Banca d'Italia con comunicazione del 25 febbraio 2016 nell'ambito del processo di valutazione SREP (di cui 8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,4% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP).

Si precisa che KIMSpA considera il capitale complessivo coincidente con i fondi propri e che il Consiglio di Amministrazione ha definito quale livello limite per la copertura del capitale interno complessivo al 31/12/2015 l'intero ammontare dei fondi propri.

	2015	2016
KIM SPA - Requisiti patrimoniali	Euro/000	Euro/000
<b>Requisiti I pilastro</b>	<b>10.774</b>	<b>10.533</b>
Rischio di Credito	5.428	3.494
Rischio di Cambio	228	127
Altri Rischi	10.774	10.533
<b>Requisiti II pilastro</b>	<b>108</b>	<b>22</b>
<b>Capitale interno complessivo</b>	<b>10.882</b>	<b>10.555</b>

## Rischio di credito: informazioni generali

Il rischio di credito esprime il rischio di perdita per inadempimento dei debitori relativo alle attività di rischio diverse da quelle che attengono al portafoglio di negoziazione in conto proprio.

L'esposizione al rischio di credito, in considerazione del fatto che il Gruppo non svolge alcuna attività creditizia nei confronti di clientela privata, interessa le diverse Società appartenenti al Gruppo e si sostanzia nelle fattispecie legate ai servizi di investimento, quali gestione, ricezione/trasmissione/esecuzione di ordini, collocamento, nonché consulenza.

KIMSpA applica la metodologia Standardizzata nell'ambito della quale è prevista, nella Normativa rilevante, una specifica griglia per l'attribuzione delle ponderazioni in funzione della tipologia delle esposizioni al rischio.

A presidio del rischio identificato, le Società del Gruppo effettuano un'attività di valutazione ex ante, finalizzata all'individuazione delle controparti presso cui depositare la liquidità relativa ai mezzi propri e di terzi. A presidio degli investimenti relativi ai mezzi propri, alla luce della loro natura esclusivamente liquida, le Società hanno predisposto una procedura che prevede che l'Unità Finanza sia incaricata di allertare tempestivamente l'Unità Risk Management del cambiamento nella struttura dei mezzi propri in modo da poter svolgere le proprie analisi di rischiosità. Il monitoraggio continuo delle disponibilità della clientela presso le banche depositarie permette di evitare situazioni di insoluto con riferimento alle commissioni che le Società devono incassare dai propri clienti in relazione ai servizi prestati

## Rischio di credito: calcolo

	2015	2016
KIM SPA - Assorbimenti a fronte del rischio di credito	Euro/000	Euro/000
<b>Totale esposizione</b>	<b>168.185</b>	<b>160.368</b>
- di cui Crediti verso Banche	114.807	130.858
- di cui Crediti verso imprese	34.273	8.074
- di cui Crediti verso Amm.ni Centrali	8.438	11.067
- altre esposizioni	10.667	10.369
<b>Totale Risk Weighted Assets</b>	<b>67.851</b>	<b>43.672</b>
- di cui Crediti verso Banche	22.961	26.172
- di cui Crediti verso imprese	34.273	8.074
- di cui Crediti verso Amm.ni Centrali	0	0
- altre esposizioni	10.616	9.426
<b>Totale Requisito</b>	<b>5.428</b>	<b>3.494</b>
- di cui Crediti verso Banche	1.837	2.094
- di cui Crediti verso imprese	2.742	646
- di cui Crediti verso Amm.ni Centrali	0	0
- altre esposizioni	849	754

## Rischio operativo: informazioni generali

Il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla inefficienza di procedure, risorse umane e sistemi interni o da eventi esogeni. Tale definizione ricomprende il rischio legale e di compliance, definito come il rischio di subire perdite (es. sanzioni, ammende, etc.) per la mancata osservazione di disposizioni normative.

Essendo KIMSpA soggetta al calcolo del requisito, si è provveduto a calcolarlo utilizzando il metodo delle spese fisse generali, ovvero il 25% delle spese fisse generali riferite all'anno precedente rispetto all'anno di riferimento del calcolo.

KIMSpA è soggetta al calcolo della copertura patrimoniale per il rischio operativo. Si è provveduto a calcolare la copertura patrimoniale utilizzando la metodologia prevista dalla normativa vigente.

I presidi organizzativi e di controllo attivati dalle Società appartenenti al Gruppo costituiscono validi strumenti per il contenimento di tutte le fattispecie di evento riconducibili ai rischi operativi. Il complessivo sistema dei controlli interni, un'appropriata struttura delle deleghe e idonei flussi informativi verso gli organi di vertice, nonché la revisione in occasione dell'aggiornamento delle procedure aziendali, rappresentano gli elementi attraverso i quali il Gruppo presidia i rischi operativi.

## Rischio strategico: informazioni generali

Il rischio strategico è il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

Ai fini della valutazione dell'esposizione al rischio strategico delle Società facenti parte del Gruppo, si evidenzia come KIMSpA, partendo dal piano strategico aggiornato con riferimento ai dati previsionali dell'anno 2015, ha condotto un'analisi volta alla corretta diversificazione delle fonti di ricavo e all'ampliamento dei servizi offerti dal Gruppo.

Ai fini della valutazione dell'esposizione al rischio strategico, il cui impatto sulla capacità reddituale del Gruppo interessa prevalentemente la componente dei ricavi, si è proceduto ad individuare le cause che possono incidere in maniera rilevante sulla diminuzione di tale componente.

1. Variazione in diminuzione delle masse causata da due principali fattori:
  - A. **eventi esogeni**, quali necessità specifiche di alcuni clienti o l'evoluzione particolarmente negativa dei mercati finanziari;
  - B. **eventi endogeni**, quali l'insoddisfazione della clientela per i risultati conseguiti o l'inadeguatezza dei prodotti offerti rispetto alla domanda della clientela.

Con riferimento agli eventi esogeni si ritiene che il Gruppo abbia dimostrato di saper far fronte a tali eventi, mantenendo un sostanziale controllo sui riflessi a conto economico della dinamica delle masse. Relativamente agli eventi endogeni, si ritiene che il Gruppo non sia esposto in misura rilevante alla luce dei seguenti elementi:

- sostanziale assenza di reclami ricevuti da parte della clientela nel corso dell'attività;
- politica di gestione dei prodotti (con particolare riferimento ai prodotti del Gruppo) improntata alla prudenza, che consente di generare periodicamente commissioni, sia pur con forti variazioni negli anni, anche in fasi critiche di mercato;
- una parte consistente dei clienti è caratterizzata da un rapporto di conoscenza diretta e conseguentemente di forte fidelizzazione.

2. **Diminuzione dei margini** causata dai fattori di seguito illustrati:
  - A. andamento dei mercati finanziari particolarmente negativo che rende difficile, da parte dei clienti, la percezione del valore aggiunto dei prodotti collocati;
  - B. concorrenza nel suo complesso, con particolare riferimento a politiche di prezzo aggressive applicate da intermediari che fanno leva unicamente su tale aspetto per catturare nuove quote di mercato.

L'esposizione a tali fattori di rischio è mitigata:

- dalla capacità di produrre buone performance nella prestazione dei servizi, dimostrata nel corso degli anni;
- dalla trasparenza e semplicità dei prodotti/servizi offerti;
- dalla presenza di un marchio apprezzato al quale viene associato un livello qualitativo molto elevato dei servizi offerti.

Essendo il rischio strategico di difficile quantificazione, gli strumenti e le metodologie di misurazione qualitativa dello stesso consistono nell'analisi dei piani strategici pluriennali e del loro confronto con budget annuali di previsione, nel monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi prefissati e nell'analisi della dinamica dei mercati.

In particolare, il Gruppo presidia il rischio strategico attraverso le modalità di seguito descritte:

- mediante un definito processo di pianificazione strategica e operativa volto a definire obiettivi sostanzialmente coerenti valutandone attentamente la sostenibilità patrimoniale;
- un monitoraggio continuativo e tempestivo dei risultati conseguiti, rilevando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti. Tale presidio permette di analizzare le cause che hanno generato le differenze e di individuare le idonee azioni correttive che possono comportare una ridefinizione degli obiettivi strategici ovvero impattare esclusivamente sugli interventi attuativi di breve periodo.



## Rischio Reputazionale: informazioni generali

Il rischio reputazionale è il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine del Gruppo da parte di clienti, controparti, investitori o Autorità di Vigilanza.

Il tratto distintivo del rischio in oggetto è la derivazione da rischi appartenenti ad altre categorie, in prevalenza ai rischi operativi, che si trasformano in rischio reputazionale.

Ai fini della valutazione dell'esposizione del Gruppo a tale rischio si è provveduto, in primo luogo, ad individuare i punti di forza del Gruppo alla luce dei servizi offerti.

L'esposizione a tale fattispecie di rischio è determinata, in via generale, dagli eventi di rischio che possono inficiare i punti di forza individuati ovvero trasformare gli stessi in punti di debolezza.

## Informazioni di cui all'Allegato A della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Con riferimento a quanto disposto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, il Gruppo riporta nel presente documento le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) dell'Allegato A della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della predetta circolare.

Il bilancio consolidato del Gruppo riflette l'aggregazione degli elementi patrimoniali ed economici delle seguenti società partecipate, delle quali la Capogruppo Kairos Investment Management S.p.A. detiene il controllo in via diretta ovvero indiretta:

- Kairos Investment Management BV, detenuta direttamente al 100%;
- Kairos Partners SGR S.p.A. detenuta direttamente al 100%;
- Kairos Julius Baer SIM S.p.A.; detenuta direttamente al 100%;
- Kairos Investment Management Limited, detenuta indirettamente al 100% per il tramite di Kairos Investment Management BV;
- Kairos Research (US) Inc., detenuta direttamente al 100%; (liquidata in data 29 dicembre 2015);
- Kairos Asset Management S.A., detenuta direttamente al 100%.

I dati riportati si riferiscono al 31 dicembre 2015.

*Lettera a) - Denominazione delle società insediate e natura dell'attività*

	Stato di insediamento	Natura attività svolta
Kairos Investment Management S.p.A.	Italia	Holding di partecipazioni
Kairos Partners SGR S.p.A.	Italia	Gestione di OICVM
		Gestione di portafogli
Kairos Julius Baer SIM S.p.A.	Italia	Consulenza in materia di investimento
		Ricezione e trasmissione ordini per conto della clientela
		Esecuzione ordini per conto della clientela
		Collocamento di strumenti finanziari senza assunzione di garanzia
		Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti
Kairos Asset Management S.A.	Svizzera	Gestione di portafogli
Kairos Investment Management Limited	Gran Bretagna	Gestione di OICVM
		Gestione di portafogli
Kairos Investment Management BV	Olanda	Holding di partecipazioni

Lettera b) - Fatturato del Gruppo ripartito per Stato di insediamento (in migliaia di Euro)

Dati in Euro/000	Area geografica					Scritture di rettifica ed elisione	TOTALE
	Italia	Svizzera	Gran Bretagna	Olanda	U.S.A.		
Kairos Investment Management S.p.A.	29.857						29.857
Kairos Partners SGR S.p.A.	66.213						66.213
Kairos Julius Baer SIM S.p.A.	21.593						21.593
Kairos Asset Management S.A.		4.772					4.772
Kairos Investment			15.143				15.143
Kairos Research (US) Inc.					404		404
Kairos Investment Management BV				2.318			2.318
Scritture di rettifica ed elisione						(32.175)	(32.175)
							<b>108.124</b>

Lettera c) - Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno

	Stato di insediamento					TOTALE
	Italia	Svizzera	Gran Bretagna	U.S.A.	Olanda	
N. dipendenti	100,42	6	19,83	0,58	-	126,83

Lettera d) - Utile o perdita prima delle imposte

Dati in Euro/000	Area geografica					Scritture di rettifica ed elisione	TOTALE
	Italia	Svizzera	Gran Bretagna	U.S.A.	Olanda		
Kairos Investment Management S.p.A.	28.400						28.400
Kairos Partners SGR S.p.A.	40.650						40.650
Kairos Julius Baer SIM S.p.A.	8.825						8.825
Kairos Asset Management S.A.		2.655					2.655
Kairos Investment Management Limited			5.224				5.224
Kairos Research (US) Inc.				76			76
Kairos Investment Management BV					2.247		2.247
Scritture di rettifica ed elisione						(32.175)	(32.175)
							<b>55.901</b>

*Lettera e) - Imposte sull'utile o sulla perdita*

Dati in Euro/000	Area geografica					TOTALE
	Italia	Svizzera	Gran Bretagna	U.S.A.	Olanda	
Kairos Investment Management S.p.A.	757					757
Kairos Partners SGR S.p.A.	13.630					13.630
Kairos Julius Baer SIM S.p.A.	3.018					3.018
Kairos Asset Management S.A.		517				517
Kairos Investment Management Limited			11.472			11.472
Kairos Research (US) Inc.						-
Kairos Investment Management BV					24	24
						29.418

*Lettera f) – Contributi pubblici ricevuti*

Il Gruppo non ha ricevuto contributi dalle Amministrazioni Pubbliche nell'esercizio 2015 o in precedenti esercizi.

## Informazioni di cui al Titolo IV, Capitolo 2, Sezione VI nonché al Capitolo 1, Sezione VII, paragrafo 1 della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente informativa è stata predisposta nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 450 della CRR (Capital Requirement Regulation) come previsto dal titolo IV, Capitolo 2, Sezione VI della Circolare Banca d'Italia n.285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

La Policy di Gruppo, vigente con riferimento all'esercizio 2015, è stata predisposta da KIMSpA nell'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento ed è coerente con le caratteristiche del Gruppo e di tutte le sue Società. Essa riflette le previsioni contenute nel Titolo IV, Capitolo 2 ("Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione") della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, 7° aggiornamento del 18 novembre 2014 (le "Disposizioni di Banca d'Italia"), la cui applicazione ai Gruppi di SIM è prevista dall'art. 14-bis del "Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio" adottato da Banca d'Italia e Consob in data 29 ottobre 2007 (il "Regolamento Congiunto"), e tiene conto delle normative di settore applicabili a talune Controllate. La Policy si colloca nel contesto de, e trova applicazione unitamente a, le norme giuslavoristiche, le previsioni dei contratti collettivi nazionali e la normativa in materia pensionistica nonché eventuali politiche pensionistiche (che devono essere in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine del Gruppo e delle Società che lo compongono).

Nella definizione della Policy, KIMSpA ha tenuto debitamente conto delle seguenti peculiarità all'interno del Gruppo:

- le Disposizioni di Banca d'Italia si applicano a KIMSpA (e quindi al Gruppo) nonché a Kairos Julius Baer SIM S.p.A. ("KJBSIM") "in via diretta" e alle altre Società del Gruppo "in via indiretta", in quanto parte di un gruppo di SIM;
- ai gestori individuali di Kairos Partners SGR S.p.A. ("KPS") si applica in via diretta anche la Comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob del 29 gennaio 2014 sugli Orientamenti emanati dall'ESMA in materia di politiche e prassi retributive (MiFID) in data 11 giugno 2013 (documento recante "Guidelines on remuneration policies and practices (MiFID)") (gli "Orientamenti ESMA");
- a KIM Ltd si applicano in via diretta anche le norme dell'ordinamento inglese di recepimento della Direttiva AIFMD in materia di gestori di fondi alternativi<sup>3</sup>.

In applicazione del principio di proporzionalità, conformemente a quanto previsto dalle Disposizioni di Banca d'Italia, le Società del Gruppo hanno implementato la Policy ed hanno applicato la normativa di riferimento con modalità appropriate alla loro dimensione e complessità dell'attività svolta, tenendo conto del fatto che gli intermediari facenti parte del Gruppo sono qualificabili ai sensi delle Disposizioni di Banca d'Italia come "intermediari di minori dimensioni o complessità operativa", in quanto hanno attivo di bilancio pari o inferiore a Euro 3,5 miliardi (e non sono considerate "significative" ai sensi dell'art. 6(4) del Regolamento UE n. 1024/2013) e, pertanto, beneficiano della relativa disciplina/essenze specificamente previste.

In particolare, ai fini dell'adozione della Policy, il Consiglio di Amministrazione di KIMSpA ha tenuto opportunamente conto delle caratteristiche di ciascuna Società del Gruppo (tra cui, dimensione, rischiosità apportata al Gruppo, tipo di attività, presenza di regole specifiche in ragione del settore di appartenenza e della giurisdizione, la rilevanza rispetto al Gruppo) e ha ritenuto per l'esercizio 2015 di non includere nel campo di applicazione della Policy le seguenti Società:

- la stessa KIMSpA, in ragione del fatto che (i) i propri Amministratori, ivi inclusi quelli con incarichi esecutivi, sin dalla nascita della Società percepiscono un gettone di presenza, essendo remunerati dalle Società del Gruppo all'interno delle quali risultano operativi, e sono comunque inclusi nel "Personale Più Rilevante" del Gruppo ove operativi all'interno di una Società del Gruppo, (ii) la Società non ha un Direttore Generale, (iii) la Società non ha personale dipendente<sup>4</sup>, (iv) la Società ha le funzioni aziendali di controllo affidate in outsourcing di KJBSIM;

<sup>3</sup> A KPS si è ritenuto di non applicare le norme attuative della Direttiva AIFMD in quanto l'unico FIA promosso dalla SGR viene gestito in delega da KIM Ltd.

<sup>4</sup> Si segnala che KIMSpA ha assunto, a partire dal 14 dicembre 2016, un dipendente, rispetto al quale la Policy troverà applicazione per la prima volta in relazione all'esercizio 2016.

- Kairos Investment Management BV, società di diritto olandese, in ragione dell'assenza di organico e del ruolo di mera sub-holding statica che non svolge alcuna attività commerciale;
- Kairos Research (US) Inc., società di diritto statunitense, in ragione del tipo di attività svolta (ricerche di mercato) e del correlato grado di rischiosità apportato al Gruppo nonché della contenuta rilevanza del ruolo e dell'attività da essa svolta nell'ambito del Gruppo<sup>5</sup>.

Tutte le altre Società del Gruppo sono soggette all'applicazione della Policy, con le seguenti specificità:

- con riguardo a KPS, la stessa ha recepito i principi contenuti nella Policy. Più precisamente, le Disposizioni di Banca d'Italia, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione VII ("Disposizioni transitorie e finali"), prevedono che le norme (di cui al Titolo IV, Capitolo 2, Sezione I, par. 4, e Sezione III, par. 1.2) sul limite al rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione del personale più rilevante non trovano applicazione fino al 30 giugno 2016 con riferimento alla remunerazione del "Personale Più Rilevante" delle società del gruppo di appartenenza diverse da banche e imprese di investimento. Con riguardo alla remunerazione del personale e del "Personale Più Rilevante" appartenente alla categoria dei gestori individuali sono state applicate già nell'esercizio 2015 le disposizioni di cui sopra. Con riguardo specifico ai gestori di fondi UCITS, in considerazione del fatto che, con riferimento all'esercizio 2015, si era in attesa del recepimento delle disposizioni comunitarie e della emanazione dei relativi Regolamenti attuativi, non è risultata ancora applicabile alcuna previsione che imponesse limiti al rapporto tra Quota Variabile e Quota Fissa delle remunerazioni;
- con riguardo alle Controllate estere KIM Ltd e KAM SA, le stesse hanno recepito i principi contenuti nella Policy di Gruppo nei limiti in cui il recepimento della Policy stessa fosse coerente con la normativa di riferimento specifica applicabile a ciascuna delle due società in ragione del settore di appartenenza e del diritto nazionale del Paese in cui le stesse risultano insediate.

La Policy di Gruppo si articola in cinque parti:

- la Parte I, che contiene delle disposizioni generali concernenti l'oggetto della Policy, l'ambito di applicazione, la sua entrata in vigore e l'eventuale modifica della stessa;
- la Parte II, che regola la remunerazione ed incentivazione di tutto il personale del Gruppo;
- la Parte III, che definisce la politica di incentivazione del Personale Più Rilevante del Gruppo;
- la Parte IV, che definisce il funzionamento del Comitato Remunerazioni, se istituito;
- la Parte V, che contiene le disposizioni finali.

La remunerazione del personale del Gruppo può comprendere, oltre ad una quota fissa – o nel caso di promotori finanziari o soggetti la cui remunerazione sia interamente variabile, la componente ricorrente – (la "Quota Fissa") pari alla remunerazione annua lorda (RAL) di ciascuna risorsa, stabilita sulla base dei contratti collettivi nazionali applicabili ovvero dei contratti stipulati tra la risorsa e la società, una quota variabile – o nel caso di promotori finanziari o soggetti la cui remunerazione sia interamente variabile, la componente non ricorrente – (la "Quota Variabile").

Il livello di remunerazione complessiva del personale tiene conto anche delle risultanze di opportune analisi di mercato su posizioni analoghe e su personale confrontabile per livello di responsabilità e seniority.

Ove sia prevista una Quota Variabile, la Quota Fissa è sufficientemente elevata in modo da consentire, se del caso, sensibili contrazioni della Quota Variabile ed, eventualmente, anche il suo azzeramento.

Il rapporto tra la componente fissa e quella variabile deve essere opportunamente bilanciato e puntualmente determinato, anche in relazione al mercato di riferimento per la figura professionale specifica.

Nell'ambito della Quota Fissa sono inoltre inclusi alcuni beni in natura (fringe benefits), in particolare la stipula di polizze assicurative vita, il recupero di spese per l'istruzione dei figli e il recupero di spese mediche, riconosciuti alla generalità del personale.

---

<sup>5</sup> Si segnala peraltro che KRUS è stata posta in liquidazione volontaria e tale procedura si è conclusa in data 29 dicembre 2015.

La corresponsione della Quota Variabile al personale è preceduta dalla quantificazione dell'importo complessivamente disponibile (c.d. bonus pool), determinato al termine del periodo di riferimento dall'Amministratore Delegato. Il bonus pool è determinato in base a:

- risultati economici della società e del gruppo nel periodo di riferimento, misurati principalmente mediante l'utile al netto delle imposte;
- andamento della redditività e della marginalità aziendale;
- esigenze di patrimonializzazione della Società alla luce delle disposizioni in materia di vigilanza prudenziale nonché rispetto delle previsioni contenute nel budget per l'anno a venire.

La Quota Variabile del Personale Più Rilevante con specifico riferimento all'esercizio 2015, è stata determinata sulla base di:

- (i) **indicatori di performance** (di tipo quantitativo), relativi allo specifico contenuto dell'attività svolta, ed è misurata al netto dei rischi legati all'attività svolta; e
- (ii) **indicatori qualitativi**, che, in linea generale, valorizzano la disponibilità delle risorse sul lavoro, l'agire nel migliore interesse dei clienti e nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare applicabile nonché le capacità manageriali delle figure professionali considerate.

La definizione della Quota Variabile per il Personale Più Rilevante è quindi soggetta a meccanismi di correzione e di differimento in linea con le previsioni contenute nelle Disposizioni di Vigilanza.

Con riferimento alle modalità di attuazione della Policy di Gruppo da parte delle singole società controllate per l'esercizio 2015 si conferma che le stesse sono risultate coerenti con le disposizioni vigenti applicabili e con la Policy stessa.

Di seguito si riportano in forma sintetica i dati concernenti le remunerazioni variabili del Gruppo per l'esercizio 2015.

	Anno: 2015							Totale
	Consiglio di Amministrazione <sup>(1)</sup>	Commerciale <sup>(2)</sup>	Gestioni Individuali	Gestioni Collettive	Consulenza	RTO	Altre Funzioni	
Personale Addetto	15	37	8	25	4	2	61	152
Remunerazione Variabile <sup>(3)</sup> -€'000-	1.553	3.717	449	13.031	165	26	2.051	20.992

Note:

<sup>(1)</sup> Include anche membri del Consiglio di Amministrazione non dipendenti

<sup>(2)</sup> Include anche i promotori con contratto di agenzia

<sup>(3)</sup> comprensiva di Oneri sociali e quota di TFR maturata sulla componente variabile

Con riferimento specifico alle previsioni contenute nel **Capitolo 1, Sezione VII, paragrafo 1 della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni**, di seguito si fornisce informativa in materia di governo societario.

## SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

In linea con le scelte adottate nell'ambito del Gruppo per tutte le società italiane, KIMSpA ha adottato il modello tradizionale di amministrazione e controllo, essendo lo stesso ritenuto idoneo a consentire una sana e prudente gestione nonché garantire la disponibilità di un sistema di controlli efficace ed efficiente grazie alla distinzione di ruoli e responsabilità degli organi sociali e al bilanciamento dei relativi poteri.

In linea con l'opzione prescelta, il modello di amministrazione e controllo di KIMSpA si declina (i) nell'assegnazione al Consiglio di Amministrazione (in seguito "CdA") della funzione di supervisione strategica; (ii) nell'attribuzione all'Amministratore Delegato (in seguito "AD") della funzione di gestione; (iii) nel conferimento al Collegio Sindacale della funzione di controllo e della responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni.

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### Compiti, poteri e composizione degli organi aziendali

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

##### *(i) Ruolo del Consiglio di Amministrazione*

Il CdA è l'organo con funzione di supervisione strategica di KIMSpA, cui compete il ruolo di indirizzo strategico per KIMSpA e per tutto il Gruppo e di verifica nel continuo della relativa attuazione. In tale ambito il CdA definisce l'assetto organizzativo di KIMSpA, ne verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le eventuali misure correttive in presenza di eventuali lacune o inadeguatezze, valuta l'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nonché del generale andamento della gestione, svolgendo un ruolo fondamentale nella gestione e nel controllo dei rischi.

Il CdA è preposto all'adozione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari o strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale. Nel sistema di governo societario della Capogruppo, la funzione di gestione è assegnata all'AD.

Il CdA dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto.

##### *(ii) Poteri del Consiglio di Amministrazione*

Il CdA è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di KIMSpA.

Esso può quindi compiere, nei limiti di legge e Statuto, tutti gli atti e le operazioni, anche di disposizione, opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge o lo Statuto riservano espressamente all'Assemblea. Sono in ogni caso riservate alla competenza del CdA e non sono delegabili le decisioni e le deliberazioni in merito alle seguenti materie:

- (i) acquisti e vendite di partecipazioni;
- (ii) concessioni di finanziamenti o garanzie reali o personali a terzi per un importo superiore - in ciascun esercizio - al 5% dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato dalla Società;
- (iii) approvazione o ratifica di operazioni che comportino l'assunzione di indebitamento finanziario per un importo superiore - in ciascun esercizio - al 10% dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato dalla Società;
- (iv) compravendite di immobili;
- (v) trasferimenti di aziende o di rami di azienda;
- (vi) approvazione o ratifica di operazioni con Parti Correlate della Società o Parti Correlate dei Soci;
- (vii) tutte le materie indicate all'art. 19.2 dello Statuto sociale, in quanto non ricomprese nelle precedenti.

Ai fini dello Statuto, per "Parti Correlate" si intendono i soggetti individuati dal principio contabile IAS 24, di tempo in tempo vigente.



Al CdA è data altresì la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'Assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del Socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.. Restano ferme le competenze attribuite al CdA dalla normativa di legge e regolamentare applicabile di tempo in tempo vigente.

### *(iii) Composizione del Consiglio di Amministrazione*

La Società è amministrata da un CdA composto da 5 a 11 membri, i quali durano in carica per il periodo, non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibili.

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 11 (undici) per ciascuna lista ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Ciascun Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Verranno prese in considerazione esclusivamente una lista presentata dai Soci titolari di Azioni A (la "Lista A") e una lista presentata dai Soci titolari di Azioni B (la "Lista B"). A tal fine, qualora i Soci titolari di Azioni A ovvero i Soci titolari di Azioni B presentino più di una lista, verrà presa in considerazione la lista presentata dal Socio - ovvero alla cui presentazione abbia concorso il Socio - che abbia il maggior numero di Azioni A ovvero di Azioni B, a seconda dei casi.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto potrà votare una sola lista.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati della Lista A e i candidati della Lista B secondo i seguenti criteri:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 2 (due);
- b) i restanti 2 (due) Amministratori saranno tratti dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.

In caso di presentazione di una sola lista, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

L'Assemblea ordinaria può, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il novanta per cento (90%) del capitale sociale, stabilire che si proceda alla nomina del CdA senza la presentazione di liste.

Qualora, nel corso del mandato, uno o più Amministratori cessino dalla carica per qualsivoglia ragione o causa, i nuovi Amministratori saranno cooptati ai sensi dell'articolo 2386 c.c. dagli Amministratori rimasti in carica, che sceglieranno ciascun membro da sostituire nominando per quanto possibile il primo soggetto non eletto all'interno della lista a cui apparteneva l'Amministratore cessato.

### *(iv) Riunioni e Presidente del Consiglio di Amministrazione*

Il CdA è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, mediante telegramma, telex o telefax spediti almeno due giorni prima di quello della riunione.

Le riunioni del CdA sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dall'AD; in difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio.

Su consenso unanime dei Consiglieri presenti possono essere ammesse alle riunioni terze persone senza diritto di voto.

Le riunioni del CdA saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli ar-

gomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del CdA si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

## AMMINISTRATORE DELEGATO

L'AD costituisce l'organo con funzione di gestione, ossia il responsabile dell'attuazione degli indirizzi strategici definiti dal CdA e della gestione aziendale. In quanto tale ha l'obbligo di riferire al CdA e al Collegio Sindacale sull'andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione della stessa nonché sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate da KIMSpA e dalle sue controllate.

Il CdA delega, nei limiti consentiti dalla legge e della normativa regolamentare applicabile di tempo in tempo vigente, almeno le seguenti attribuzioni ad un AD, con facoltà di sub-delega:

- (a) acquistare e vendere immobili entro il limite del 15% dell'ammontare dei ricavi consolidati della Società nell'esercizio immediatamente precedente quello in cui si realizza l'operazione e locare immobili;
- (b) rappresentare la Società in tutte le sue relazioni con qualsiasi ente e ufficio, pubblico e privato, inclusi gli Uffici Fiscali, Finanziari e Amministrativi dello Stato e delle Amministrazioni dipendenti e Enti parastatali, con facoltà di dichiarare redditi, formulare domande per richiedere e ottenere autorizzazioni e concessioni, presentare denunce, fare reclami e ricorsi contro qualsiasi provvedimento degli enti e uffici di cui sopra e firmare i relativi documenti; compiere ogni altro atto e operazione con qualsiasi ente e ufficio, pubblico e privato e le Amministrazioni suindicate;
- (c) quietanzare cambiali e titoli all'ordine, girare assegni, tratte e cambiali, ma esclusivamente per la loro riscossione e per il loro versamento nei conti della Società e protestarle;
- (d) fare, accettare e sottoscrivere concordati con l'amministrazione finanziaria dello Stato e degli Enti Locali;
- (e) vendere e acquistare prodotti, merci, macchine, beni mobili in generale di qualsiasi specie e servizi in relazione all'oggetto sociale e stipulare i relativi contratti ivi inclusi i contratti di acquisto e vendita di automezzi con la facoltà di convenire i termini e le condizioni delle operazioni di acquisto e di vendita e con pieno esonero dei Conservatori del Pubblico Registro Automobilistico da ogni responsabilità al riguardo;
- (f) conferire incarichi professionali, stipulare contratti d'appalto, d'opera, di somministrazione, di locazione, di deposito, di spedizione, di mediazione e comunque contratti in genere di fornitura e servizi;
- (g) riscuotere qualsiasi somma dovuta alla Società da qualsiasi Ente, Ditta o persona e rilasciare quietanza;
- (h) instaurare rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa, e sottoscrivere i relativi contratti, esclusi i rapporti relativi a dirigenti, determinandone i relativi compensi e stipendi; intrattenere rapporti con il personale in genere; risolvere i e recedere dai relativi contratti;
- (i) rappresentare la Società in giudizio avanti a tutte le Autorità della Repubblica Italiana ed estere, anche in relazione a giudizi di appello, di cassazione e revocazione e davanti alla Corte Costituzionale; rappresentare la Società in procedure arbitrali, nominando arbitri; nominare conciliatori; proporre domande di ingiunzione, sequestro e procedimenti esecutivi; nominare avvocati e procuratori alle liti per ogni procedimento dinnanzi alle autorità giudiziarie ordinarie e amministrative e a organismi arbitrali, eleggendo domicilio, nonché gli eventuali periti tecnici di parte;
- (j) transigere e conciliare ogni pendenza della Società con terzi; nominare arbitri anche amichevoli compositori e firmare i relativi atti di compromesso;
- (k) ricevere dagli Uffici Postali e Telegrafici, e da ogni altra Impresa di trasporto, lettere, pieghi e pacchi, tanto ordinari che raccomandati o assicurati, riscuotere vaglia postali e telegrafici, buoni, chèques e assegni di qualunque ammontare e di qualsiasi specie, richiedere e ricevere somme, titoli, valori, merci e documenti, firmando le relative quietanze, liberazioni ed esoneri di responsabilità e ciò presso qualsiasi Amministrazione dello Stato, presso qualsiasi Amministrazione pubblica o privata, compresi gli Uffici Doganali, le Ferrovie dello Stato e private, sia nelle sedi centrali che in quelle regionali e periferiche, presso qualsiasi Cassa pubblica o privata, compresa la Tesoreria dello Stato, la Cassa Depositi e Prestiti, il Debito Pubblico;
- (l) compiere tutte le operazioni finanziarie e/o bancarie; emettere ordini e disposizioni a valere sui conti correnti intestati alla Società presso le Banche e presso l'Amministrazione dei Conti Correnti Postali; compiere qualsiasi operazione avente ad oggetto titoli, valori, strumenti finanziari e valute, nell'ambito della gestione della tesoreria della Società;
- (m) stipulare e risolvere (o recedere da) contratti con banche, società finanziarie, poste ed enti in genere;
- (n) ricevere, costituire e liberare depositi anche a titolo di cauzione, consentire a vincoli e svincoli di ogni specie;
- (o) in generale provvedere alla ordinaria amministrazione della Società, compiendo tutti gli atti utili e necessari per il buon andamento degli affari e per il raggiungimento degli scopi sociali;
- (p) nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone le attribuzioni nei limiti dei poteri sopra conferiti.

## COLLEGIO SINDACALE

### *(i) Ruolo e compiti del Collegio Sindacale*

La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, funzionanti secondo quanto stabilito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile di tempo in tempo vigente.

### *(ii) Composizione e requisiti del Collegio Sindacale*

I membri del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 5 (cinque) per ciascuna lista ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo. Ogni lista presentata dai Soci deve essere articolata in due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Ciascun Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Verranno prese in considerazione esclusivamente una lista presentata dai Soci titolari di Azioni A (la "Lista A") e una lista presentata dai Soci titolari di Azioni B (la "Lista B"). A tal fine, qualora i Soci titolari di Azioni A ovvero i soci titolari di Azioni B presentino più di una lista, verrà presa in considerazione la lista presentata dal Socio - ovvero alla cui presentazione abbia concorso il Socio - che abbia il maggior numero di Azioni A ovvero di Azioni B, a seconda dei casi.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Le liste per le quali non siano osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto potrà votare una sola lista.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati della Lista A e i candidati della Lista B secondo i seguenti criteri:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di membri del Collegio Sindacale pari a due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente;
- b) il restante Sindaco effettivo ed il restante Sindaco supplente saranno tratti dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.

In caso di presentazione di una sola lista, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

L'Assemblea ordinaria può, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il novanta per cento (90%) del capitale sociale, stabilire che si proceda alla nomina del Collegio Sindacale senza la presentazione di liste.

Qualora un Sindaco effettivo cessi dal proprio incarico per qualsiasi motivo, il Sindaco effettivo cessato dall'incarico dovrà essere sostituito, ove possibile - per il periodo fino alla prima Assemblea utile - da un Sindaco supplente scelto tra quelli candidati nella lista in cui era stato candidato il Sindaco effettivo cessato dall'incarico. I Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari tempo per tempo vigenti. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi a mezzo video-conferenza o tele-conferenza, secondo quanto stabilito per le riunioni consiliari.

## DIRETTORE GENERALE, COMITATI E PROCURATORI

Il CdA può nominare direttori anche generali e può altresì nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

## DIRITTI DEGLI AZIONISTI E STRUTTURA FINANZIARIA

I diritti degli Azionisti sono definiti all'interno dello Statuto sociale che determina nel dettaglio, oltre ai doveri degli stessi riguardanti le prestazioni d'opera, le seguenti fattispecie:

- il trasferimento delle azioni, con meccanismi di divieto di trasferimento (di seguito descritti), nonché meccanismi di prelazione e co-vendita,
- la convocazione, rappresentanza ed intervento in Assemblea,
- l'amministrazione della Società (con facoltà di delega di specifici poteri all'AD), con previsioni specifiche inerenti la nomina dei Consiglieri di Amministrazione attraverso liste,
- il controllo della Società, con previsioni specifiche inerenti la nomina dei Sindaci attraverso liste, ed infine
- i diritti attribuiti alle differenti classi di azioni.

### **Convocazione – Diritto di intervento – Rappresentanza in assemblea**

L'Assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei Soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione dev'essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea o in Svizzera.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Statuto.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro dei Soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la validità delle deleghe e di risolvere le eventuali contestazioni.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video eventualmente collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

### **Quorum deliberativi dell'Assemblea**

Fermo restando quanto stabilito dai successivi paragrafi e dall'art. 6 dello Statuto, con riguardo alla costituzione delle Assemblee ed alla validità delle deliberazioni valgono le disposizioni di legge. In caso di intestazione di Azioni a società fiduciaria ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modificazioni e integrazioni, la società fiduciaria, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiducianti, potrà, anche tramite propri delegati, esprimere il voto in maniera divergente.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6 dello Statuto, le seguenti deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere assunte con il voto favorevole sia della maggioranza del capitale sociale rappresentato da Azioni A che della maggioranza del capitale sociale rappresentato da Azioni B:

- (i) fusione, scissione, trasformazione;
- (ii) aumento del capitale sociale, gratuiti o a pagamento (con o senza diritto di opzione) o delega al CdA della facoltà di aumentare il capitale sociale, emissione di obbligazioni convertibili o delega al CdA della facoltà di emettere obbligazioni convertibili, emissione di warrant sulle azioni o delega al CdA della facoltà di emettere warrant su azioni, emissione di strumenti partecipativi convertibili in azioni;

- (iii) offerta al pubblico di vendita e/o sottoscrizione di azioni;
- (iv) raggruppamento di azioni;
- (v) frazionamento di azioni;
- (vi) assegnazioni di utili mediante emissione di azioni;
- (vii) modifica degli articoli 1, 2 (limitatamente alle modifiche che consentano lo svolgimento di attività diverse dalle attività di investimento e finanziarie), 3 10, 13, 15, 17, 19, 20, 23 e 25 dello Statuto.

In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo, le deliberazioni ivi menzionate potranno essere adottate con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, purché consti anche il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato da Azioni A, ove sussistano nel contempo le seguenti condizioni: (i) le nuove azioni, obbligazioni convertibili, warrant o strumenti partecipativi convertibili in azioni siano da offrire a soci titolari di almeno una Azione A ovvero ad altra persona che abbia ricevuto il gradimento dell'organo amministrativo e abbia assunto l'obbligo di eseguire le prestazioni accessorie; e (ii) le nuove azioni da emettere in esecuzione di tali deliberazioni non eccedano, nel complesso, il 3% del capitale sociale della Società.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge. L'Assemblea ordinaria, inoltre, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di vigilanza applicabili: (a) stabilisce i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati; (b) approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del restante personale, nonché i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. stock option); (c) approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione (c.d. golden parachute). In sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, l'Assemblea delibera sull'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del "Personale più Rilevante" (come di volta in volta individuato ai sensi della normativa applicabile e/o della politica di remunerazione approvata) superiore a 1:1, e comunque entro il limite previsto dalle vigenti disposizioni di vigilanza, fermo che la delibera assembleare è assunta su proposta del CdA, secondo la procedura indicata nelle disposizioni di vigilanza; la proposta del Consiglio è approvata dall'Assemblea ordinaria quando: (i) l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea; (ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.

### **Diritto di recesso degli azionisti**

Ai sensi dello Statuto sociale, gli Azionisti hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società né in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

## STRUTTURA FINANZIARIA<sup>6</sup>

### Capitale sociale – Categorie di azioni – Aumenti di capitale

Alla data del 31 dicembre 2015, il capitale sociale è di Euro 2.354.688,00, diviso in n. 2.255.635 azioni senza indicazione del valore nominale, delle quali:

- n. 1.724.951 azioni A;
- n. 530.684 azioni B.

Tutte le azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sono collettivamente denominate “Azioni”, mentre le azioni di categoria A sono denominate “Azioni A” e le azioni di categoria B sono denominate “Azioni B”.

Le Azioni sono nominative.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c. le Azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Le Azioni conferiscono uguali diritti e sono soggette alle medesime regole, fatta eccezione per quanto disposto dallo statuto in ordine ai diversi diritti attribuiti alle Azioni A e alle Azioni B, all'obbligo di prestazioni accessorie di cui sono gravate le sole Azioni A e alla connessa disciplina prevista per il riscatto delle Azioni A.

In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura.

I versamenti effettuati dai soci in conto capitale, o in conto aumento capitale, previa formale delibera, saranno infruttiferi di interessi, salvo che dalla delibera non risulti diversamente.

La Società potrà acquisire dai soci fondi con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Dalla data in cui le Azioni A rappresentino meno del 25% del capitale sociale:

- le Azioni A non saranno più gravate dall'obbligo di prestazioni accessorie e cesseranno, quindi, di essere assoggettate alla relativa disciplina;
- le previsioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10.2(ii) e 13.3 dello statuto sociale cesseranno automaticamente di trovare applicazione;

Da tale momento gli unici elementi di differenziazione tra le Azioni A e le Azioni B riguarderanno: (i) il regime di circolazione delle stesse, regolato dall'art. 10 dello statuto; e (ii) il regime di nomina dei consiglieri di amministrazione, regolato dall'art. 15.2 dello statuto.

### Limiti alla circolazione delle azioni

Le Azioni<sup>7</sup> non possono essere trasferite per un periodo di 4 anni a decorrere dal 31 maggio 2013 e quindi fino al 31 maggio 2017 (il “**Divieto di Trasferimento**”), fatta eccezione per:

- i trasferimenti di Azioni A a favore di soci titolari di almeno una Azione A;
- i trasferimenti di azioni di titolarità di Soci che abbiano cessato di rendere prestazioni accessorie a favore della Società;
- i trasferimenti di Azioni A ovvero di Azioni B Riscattate effettuati con il consenso dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2345, comma 2, c.c., a favore di soci titolari di almeno una Azione A ovvero di persone fisiche che preventivamente: (i) assumano l'obbligo di eseguire le prestazioni accessorie della Società; (ii) aderiscano all'Agreement;
- i trasferimenti effettuati in esecuzione delle opzioni previste dal contratto, di cui la Società è parte, stipulato in data 12 novembre 2012 (l'“**Agreement**”);
- i trasferimenti di Azioni B effettuati a favore di soci titolari di almeno una Azione A con il consenso dell'Assemblea, la quale dovrà deliberare con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale e della maggioranza del capitale sociale rappresentato da Azioni B.

---

<sup>6</sup> Si segnala che, a far data dell'1 aprile 2016, Julius Baer Group Ltd ha acquisito il controllo di KIMSpA, tramite acquisto di un'ulteriore partecipazione pari al 60,1% del capitale sociale di KIMSpA (Julius Baer Group Ltd era già titolare del 19,9% del capitale sociale di KIMSpA).

<sup>7</sup> I termini “Azioni”, “Azioni A” e “Azioni B” includeranno anche i diritti di opzione sulle medesime, i *warrant* sulle medesime e le obbligazioni convertibili nelle medesime; con i termini “trasferire” e “trasferimento” si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusa, senza limitazioni, la vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione o liquidazione della società), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato dell'assunzione da parte di un altro soggetto della proprietà o della nuda proprietà o di diritti di usufrutto su Azioni.

### Composizione del Gruppo

Il Gruppo – nato nel 1999 e iscritto all'Albo dei Gruppi di SIM –, è composto, alla data del 31 dicembre 2015, da: *la Capogruppo*

- **Kairos Investment Management S.p.A.**, holding di partecipazioni italiana;

*le Controllate*<sup>8</sup>

- **Kairos Julius Baer SIM S.p.A.**, Società di Intermediazione Mobiliare italiana il cui capitale sociale è detenuto al 100% direttamente dalla Capogruppo;
- **Kairos Partners SGR S.p.A.** società di gestione del risparmio italiana il cui capitale sociale è detenuto al 100% direttamente dalla Capogruppo;
- **Kairos Investment Management BV (NL)**, sub-holding di partecipazioni olandese il cui capitale sociale è detenuto al 100% direttamente dalla Capogruppo;
- **Kairos Investment Management Limited (UK)**, società di gestione del risparmio inglese il cui capitale sociale è detenuto al 100% dalla Capogruppo per il tramite di Kairos Investment Management BV;
- **Kairos Asset Management S.A. (CH)**, società di gestione patrimoniale indipendente il cui capitale sociale è detenuto al 100% direttamente dalla Capogruppo.

### Ruolo di direzione e coordinamento della Capogruppo

A KIMSpA, in quanto Capogruppo ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 385/1993 (in seguito "TUB"), è riconosciuto il ruolo di referente della Banca d'Italia ai fini della vigilanza consolidata. In relazione a tale ruolo KIMSpA, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento che le è propria:

- a) emana nei confronti delle Controllate le disposizioni necessarie per dare attuazione alle istruzioni di carattere generale e particolare impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo;
- b) richiede alle Controllate notizie, dati e situazioni rilevanti ai fini dell'emanazione delle disposizioni sopra richiamate;
- c) verifica l'adempimento da parte delle Controllate delle disposizioni emanate su istruzioni della Banca d'Italia per assicurarne il rispetto; ciò con particolare riguardo alla vigilanza informativa e alla vigilanza regolamentare riferita all'adeguatezza patrimoniale, alle partecipazioni detenibili, al contenimento del rischio, all'organizzazione amministrativo-contabile e ai controlli interni.

Gli Amministratori delle Controllate sono tenuti a dare attuazione alle disposizioni emanate dalla Capogruppo e a fornire ogni dato e informazione alla Capogruppo per l'emanazione delle disposizioni da parte di quest'ultima.

### Modelli di governance adottati dalle Controllate

Anche per quanto concerne il modello di governance delle Controllate, si applicano le disposizioni della Capogruppo per quanto concerne l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, pur nel rispetto della normativa pro-tempore vigente nel Paese in cui le Controllate hanno la propria sede e la propria organizzazione. Tutte le Controllate sono, ai sensi delle leggi nazionali applicabili a ciascuna di esse, società di capitali a responsabilità limitata e tutte le Controllate italiane sono società per azioni. Le Controllate attive nell'asset management e nel private banking e wealth management sono soggette alla vigilanza delle locali Autorità di Vigilanza. In linea con il sistema adottato dalla Capogruppo, tutte le Controllate italiane adottano il sistema di amministrazione e controllo tradizionale, mentre le Controllate di diritto estero adottano un sistema di amministrazione assimilabile, pur nelle rispettive peculiarità, a quello tradizionale di cui all'ordinamento italiano. Ciascuna entità estera è dotata di un Consiglio di Amministrazione espressione dell'Azionista unico e – per le peculiarità dei rispettivi ordinamenti – non ha un organo di controllo interno, ma solo revisori esterni.

La gestione ordinaria delle singole Controllate è di regola affidata ad uno o più Amministratori, con riserva a favore del Consiglio di Amministrazione delle determinazioni più rilevanti.

### Assetti organizzativi e sistema dei controlli interni del Gruppo

Gli accordi intra-gruppo – ai quali si rinvia – riflettono le decisioni riguardanti l'assetto organizzativo anche del Gruppo assunte dal CdA della Capogruppo e stabilisce i principi e le modalità con cui KIMSpA esercita le funzioni di direzione e coordinamento sulle Controllate.

Nell'ambito dell'assetto organizzativo così definito, le Controllate godono – nei limiti sopra detti e nel seguito precisati – di autonomia decisionale e gestionale, fermo restando che, per l'espletamento costante da parte di

---

<sup>8</sup> Si segnala che la società Kairos Research (US) Inc., società di ricerca il cui capitale era detenuto al 100% direttamente dalla capogruppo, è stata posta in liquidazione nel corso del 2015 e tale processo di liquidazione si è concluso in data 29 dicembre 2015.

KIMSpA delle prerogative e dei compiti della Capogruppo, sono stabilite nei citati accordi intra-gruppo linee di riporto funzionale tra organi e funzioni della Capogruppo e delle Controllate che qui di seguito si riassumono:

- a) gli organi con funzioni di gestione delle Controllate riportano funzionalmente all'AD della Capogruppo;
- b) nell'ambito dei rapporti tra Capogruppo e Controllate, l'AD della Capogruppo fornisce agli organi con funzioni di gestione delle Controllate le linee di indirizzo in materia di: (i) budget; (ii) piano strategico; (iii) politiche di rischio; (iv) gestione delle risorse; (v) definizione degli obiettivi;
- c) il Collegio Sindacale della Capogruppo si coordina e scambia informazioni con i corrispondenti organi di controllo delle Controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo adottati, nonché sull'andamento generale dell'attività sociale. Il Collegio Sindacale di KIMSpA verifica, altresì, il corretto esercizio dell'attività di controllo svolto dalla Capogruppo sulle Controllate.

In ottemperanza al TUB ed alle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche della Banca d'Italia (Titolo V, Capitolo VII), il ruolo della Capogruppo in tema di controlli interni si esplica attraverso l'esercizio sulle Controllate dei seguenti controlli:

- un controllo strategico sull'evoluzione delle diverse aree di attività in cui il Gruppo opera e dei rischi incombenti sulle attività esercitate;
- un controllo gestionale volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole Controllate sia del Gruppo nel suo insieme;
- un controllo tecnico-operativo finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al Gruppo dalle singole Controllate e dei rischi complessivi del Gruppo.

Per il conseguimento di un sistema di controlli interni a livello di Gruppo efficiente ed efficace e nel promuovere una cultura aziendale che valorizzi la funzione di controllo, un ruolo fondamentale è attribuito al CdA e all'AD della Capogruppo.

Per attuare tali controlli, la Capogruppo:

- ha dotato il Gruppo di un sistema unitario di controlli interni che consenta l'effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del Gruppo nel suo complesso sia sull'equilibrio gestionale delle singole Controllate; a tali fini, il CdA della Capogruppo ha approvato un apposito documento di coordinamento dei controlli nell'ambito del Gruppo;
- ha stabilito e definito a livello di Gruppo, tenendo conto delle disposizioni in materia di organizzazione e controllo di ciascuna Controllata:
  - o procedure formalizzate di coordinamento e collegamento fra le Controllate e la Capogruppo per tutte le aree di attività;
  - o compiti e responsabilità degli organi e delle funzioni di controllo all'interno del Gruppo, le procedure di coordinamento, i rapporti organizzativi, i flussi informativi e i relativi raccordi;
  - o meccanismi di integrazione dei sistemi informativi e dei processi di gestione dei dati (specie per le Controllate aventi sede in paesi che adottano diversi schemi/criteri contabili o di rilevazione), anche al fine di garantire l'affidabilità delle rilevazioni su base consolidata;
  - o flussi informativi periodici che consentano l'effettivo esercizio delle varie forme di controllo su tutte le Controllate;
  - o procedure che garantiscano, a livello accentrato, un efficace processo unitario di gestione dei rischi del Gruppo a livello consolidato;
  - o sistemi per monitorare i flussi finanziari, le relazioni di credito (in particolare le prestazioni di garanzie) e le altre relazioni fra le Controllate;
  - o controlli sul raggiungimento degli obiettivi di sicurezza informatica e di continuità operativa definiti per l'intero Gruppo e le singole Controllate;
- ha formalizzato e resi noti a tutte le Controllate i criteri che presiedono le diverse fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi;
- ha convalidato i processi di gestione dei rischi all'interno del Gruppo;
- ha fissato i criteri di valutazione delle posizioni e creato una base informativa comune che consenta a tutte le Controllate di conoscere l'esposizione dei clienti nei confronti del Gruppo nonché le valutazioni inerenti alle posizioni dei soggetti affidati;
- ha deciso in merito all'adozione dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali determinandone le caratteristiche essenziali, assumendosi la responsabilità della realizzazione del progetto nonché della supervisione sul corretto funzionamento di tali sistemi e sul loro costante adeguamento sotto il profilo metodologico, organizzativo e procedurale;
- nel caso delle Controllate estere, nel rispetto dei vincoli locali, ha adottato tutte le iniziative atte a garantire standard di controllo e presidi comparabili a quelli previsti dalle disposizioni di vigilanza italiane, anche nei casi in cui la normativa dei Paesi in cui sono insediate non preveda analoghi livelli di attenzione;



- si è attivata affinché, nei limiti dell'ordinamento, la Funzione Internal Audit a livello consolidato effettui periodicamente verifiche in loco sulle Controllate, tenuto conto della rilevanza delle diverse tipologie di rischio assunte dalle diverse entità;
- ha definito la politica aziendale in materia di esternalizzazione all'interno del Gruppo.

Il Collegio Sindacale della Capogruppo vigila anche sul corretto esercizio delle attività di controllo svolte dalla Capogruppo sulle Controllate.

### **Flussi informativi tra Capogruppo e Controllate**

Gli accordi intra-gruppo definiti dalla Capogruppo con le Controllate sono volti a definire:

- a) le modalità ed i termini di comunicazione da parte delle Controllate nei confronti di KIMSpA dei dati e delle informazioni necessarie ai fini della determinazione dei requisiti di vigilanza prudenziale su base consolidata previsti dalla normativa;
- b) le modalità ed i termini secondo i quali le Controllate saranno tenute a fornire a KIMSpA ogni e qualsiasi dato o informazione aggiuntiva richiesti, anche a seguito di richieste di informazioni formulate dalla Banca d'Italia nell'ambito della vigilanza informativa su base consolidata;
- c) gli obblighi di comportamento a carico delle Controllate in caso di vigilanza ispettiva da parte di Banca d'Italia, al fine di consentire all'Autorità di Vigilanza il pieno accesso alle informazioni rilevanti ai fini della vigilanza su base consolidata;
- d) gli obblighi di comportamento da adottare al fine di consentire a KIMSpA di svolgere – direttamente o attraverso soggetti da essa designati – attività di controllo in relazione al corretto adempimento delle disposizioni di vigilanza ad essa applicabili su base consolidata.

### **Outsourcing delle funzioni aziendali di controllo**

Al fine di adempiere alle disposizioni contenute nella normativa di vigilanza consolidata sui gruppi bancari, gli obblighi specifici in capo a KIMSpA e alle singole Controllate sono stati definiti in un accordo di outsourcing, nell'ambito del quale la Capogruppo si è impegnata:

- i) a definire un documento di pianificazione strategica di Gruppo, da predisporre con cadenza triennale, nell'ambito del quale verranno definiti, tra l'altro, stime in merito all'adeguatezza patrimoniale a livello di Gruppo e le eventuali esigenze di patrimonializzazione dello stesso;
- ii) a predisporre, con cadenza almeno annuale, un documento di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale del Gruppo rispetto ai rischi assunti dalle varie società controllate (ICAAP a livello consolidato);
- iii) a trasmettere con le scadenze prescritte dalla normativa, le segnalazioni di vigilanza su base consolidata per conto del Gruppo;
- iv) a fornire i dati e le notizie richieste dalla Banca d'Italia con riguardo alla situazione consolidata di Gruppo;
- v) a collaborare con le Controllate mettendo a loro disposizione i dati e la documentazione in proprio possesso eventualmente alle stesse richieste dall'Autorità di Vigilanza;
- vi) a monitorare il corretto adempimento delle disposizioni di vigilanza su base consolidata applicabili alle Controllate;

KIMSpA, al fine di adempiere agli obblighi ad essa spettanti, si avvale della professionalità e della competenza delle risorse di KJBSIM, in regime di outsourcing. Nell'erogazione dei servizi, KJBSIM provvede in particolare:

- i) a definire un documento di pianificazione strategica di Gruppo, da predisporre con cadenza triennale, nell'ambito del quale verranno definiti, tra l'altro, stime in merito all'adeguatezza patrimoniale a livello di Gruppo e le eventuali esigenze di patrimonializzazione dello stesso;
- ii) a predisporre, con cadenza almeno annuale, un documento di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale del Gruppo rispetto ai rischi assunti dalle varie società controllate (ICAAP a livello consolidato);
- iii) a trasmettere con le scadenze prescritte dalla normativa, le segnalazioni di vigilanza su base consolidata per conto del Gruppo;
- iv) a fornire i dati e le notizie richieste dalla Banca d'Italia con riguardo alla situazione consolidata di Gruppo;
- v) a collaborare con le Controllate mettendo a loro disposizione i dati e la documentazione in proprio possesso eventualmente alle stesse richieste dall'Autorità di Vigilanza;
- vi) a monitorare il corretto adempimento delle disposizioni di vigilanza su base consolidata applicabili alle Controllate.

È fatta comunque salva la possibilità per la Capogruppo di impartire ulteriori istruzioni per l'esecuzione dell'incarico affidatogli.

La Capogruppo consente alle risorse individuate ai fini della prestazione dei servizi in outsourcing l'accesso al proprio sistema informativo e alla documentazione, in qualsiasi momento e senza alcuna limitazione o necessità di acquisire assensi preventivi. Più in dettaglio, KIMSpA si impegna a:

- i. fornire l'insieme delle informazioni necessarie ai fini dell'erogazione dei servizi e più in generale assicurare libero accesso, senza alcuna limitazione, ai locali della Capogruppo e a tutte le informazioni, dati e supporti, anche telematici, di cui KIMSpA è dotata;
- ii. informare KJBSIM prontamente di ogni richiesta avanzata dalle Autorità di Vigilanza e controllo, nonché di ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'accordo di outsourcing.